



***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO- ALIMENTARI
TRADIZIONALI LOCALI - ISTITUZIONE DELLA DE.CO.
("DENOMINAZIONE COMUNALE")***

Approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 18.04.2023

INDICE

- Art. 1 –Oggetto e finalità*
- Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale*
- Art. 3 - Definizioni*
- Art. 4 - Istituzione della De.Co.*
- Art. 5 - Registro De.Co.*
- Art. 6 - Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni*
- Art. 7 – Marchio De.Co.*
- Ar. 8 - Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali*
- Art. 9 - Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali*
- Art. 10 - Commissione comunale per la De.Co.*
- Art. 11 - Utilizzo della De.Co. e del relativo Marchio*
- Art. 12- Controlli*
- Art. 13 - Sanzioni*
- Art. 14- Struttura organizzativa competente*
- Art. 15- Iniziative comunali*
- Art. 16- Tutele e garanzie*
- Art. 17 - Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali*
- Art. 18- Rinvio alle norme statali e regionali*
- Art. 19 –Norme finali*

Allegato A: Marchio De. Co.

Allegato B: fac - simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici

Allegato C: fac- simile di domanda da compilare in bollo

Allegato D: Manuale d'uso del Marchio De.Co

ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine della Città.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e del Titolo I (autonomia e finalità del Comune) del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità localiche, essendo tipiche del comune di Fano Adriano, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Con riferimento all'art. 13 dello stesso D.Lgs.267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Fano Adriano, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi del vigente Statuto comunale, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio di Fano Adriano
5. Per le finalità di cui sopra il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale").

ART. 2
AMBITO DELL'INTERVENTO COMUNALE

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione, attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e peculiarità;
 - b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività

culturali ad esse connesse), che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano

meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);

- c) Dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi, che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
- e) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali;
- f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
- g) del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., ecc.) ai prodotti tipici del territorio, e della collaborazione alla loro promozione.

Art. 3 **Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento, per "*prodotto tipico locale*", s'intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica, o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato, sul territorio del Comune di Fano Adriano - nonché, entro i limiti di cui al successivo art. 5, comma 6 bis, nelle zone limitrofe al territorio comunale-secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, o che ad esse si rifanno, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L'aggettivo "tipico" é inteso come sinonimo di "*tradizionale*", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4 **Istituzione della** **De.Co.**

1. Per i fini di cui al presente regolamento è istituita la De.Co., "Denominazione Comunale", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Fano Adriano.
2. Attraverso la De.Co. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

3. La De.Co. costituisce una attestazione di origine geografica.
4. La De.Co., come pure il relativo Marchio, sono di esclusiva proprietà del Comune di Fano Adriano. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

Art. 5

Istituzione del Registro De.Co.

1. È istituito presso la competente struttura comunale un registro pubblico, per i prodotti tipici del territorio del Comune di Fano Adriano, che ottengono la De.Co. Il registro si compone di due sezioni.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Il registro si compone di due sezioni, una dedicata ai prodotti che ottengono la De.Co. ed una dove vengono annotate le imprese che, per ciascuno prodotto, ottengono il diritto ad utilizzare il Marchio De.Co.; nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - a) i prodotti a denominazione comunale di origine (De.Co.);
 - b) le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - c) gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti:
 - a) agroalimentari: (carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni, salse e condimenti, formaggi e altri prodotti derivati dal latte, prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati, paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria, prodotti di origine animale, piatti tradizionali della cucina castagnola, bevande analcoliche, distillati, liquori e cocktail, miele);
 - b) prodotti dell'artigianato locale.
5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche richieste per raggiungere le finalità proprie al presente regolamento.
6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Fano Adriano, anche se non vi hanno la sede legale.
7. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 6, la Giunta Comunale può consentire, per singoli prodotti, e con provvedimento motivato, che l'iscrizione nel registro De.Co. sia estesa anche ad imprese di produzione operanti nelle zone limitrofe al territorio comunale, con esclusione delle attività di vendita al dettaglio e di ristorazione, purché sia garantito lo stretto legame identitario del prodotto con le tradizioni e la realtà produttiva della Città di

Fano Adriano ed i prodotti facilmente reperibili nel territorio comunale.

7/Bis. “Al fine di una più ampia diffusione delle produzioni agroalimentari tipiche del Comune di Fano Adriano, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 6, la Giunta Comunale può consentire per singoli prodotti De.Co. di cui al precedente comma 2, l’uso del Marchio di cui al successivo art. 7, anche ad imprese che svolgano attività di commercializzazione fuori dall’ambito del Comune di Fano Adriano, previa richiesta scritta, in carta legale. Tali richieste, oltre l’indicazione dei singoli prodotti De.Co. che s’intende commercializzare, devono essere corredate da una adeguata documentazione, diretta ad evidenziare:

- La descrizione dei canali di distribuzione dei prodotti De.Co. nei mercati nazionali ed internazionali di riferimento;
 - Le strategie di marketing per la promozione dei prodotti De.Co. che si intendono adottare;
 - Le soluzioni – anche in termini di esposizione a packaging del prodotto – che si intendono adottare al fine di una efficace promozione della immagine della Città di Fano Adriano, e di comunicazione di quelle specialità locali che, essendo tipiche, rappresentano un vanto del territorio comunale, meritevoli di essere valorizzate nei confronti del consumatore finale”.
8. Su proposta della commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
 9. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
 10. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.
 11. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione adesso relativa.

Art. 6

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. È istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 14 un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari e gastronomiche che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - a) dei prodotti De.Co.;
 - b) dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
 - c) di altri prodotti tipici locali;
 - d) di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale;
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno due anni consecutivi.

5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione, fino a che permangano i requisiti che hanno consentito di concederla.
6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
7. L'iscrizionedecade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
8. L'uso difforme o improprio del Marchio di cui all'art. 7 può comportare la cancellazione dall'albo.

Art. 7 **Marchio De.Co.**

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 5, e le iniziative di cui all'art. 6, viene adottato un apposito Marchio identificativo, così come allegato al presente regolamento.
2. Il Marchio, di cui il Comune di Fano Adriano è titolare esclusivo, verrà registrato come 'Marchio collettivo di garanzia' presso l'Ufficio Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite della competente Camera di Commercio.
3. Il Comune di Fano Adriano tutela il proprio Marchio da contraffazioni e alterazioni, intraprendendo tutte le azioni necessarie.

Art. 8 **Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali**

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Fano Adriano, fatti salvi i casi di deroga di cui all'art. 5, comma 7, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La denominazione comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gliusi e le tradizionilocali,siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agroalimentare le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti, possono provenire da aree diverse dal territorio comunale.

Art. 9

Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. (denominazione comunale) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la De.Co., con le modalità indicate al successivo comma 4.
2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.Co., approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.
4. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De.Co., e il diritto di utilizzo del relativo Marchio, presentano quindi al Comune una richiesta scritta, in carta legale, secondo il fac-simile allegato al presente regolamento.
5. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:
 - a) il nome del prodotto;
 - b) l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio del Comune di Fano Adriano, salvi i casi di deroga di cui all'art. 5, comma 7);
 - c) le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura (se previsti) consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
 - d) i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - e) la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
6. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.

7. L'ammissibilità della richiesta di iscrizione al registro De.Co. viene valutata dalla Commissione comunale di cui all'art. 10, che esamina la documentazione allegata alla richiesta e si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
8. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro De.Co., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa.
9. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art. 10

Commissione comunale per la De.Co.

1. L'esame delle richieste d'iscrizione nel registro della De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco e presieduta dal Sindaco, o da un suo delegato, che ne è componente di diritto; inoltre ne fanno parte:
 - n. 1 Consigliere comunale;
 - n. 2 esperti del settore agro-alimentare;
 - n. 1 esperto del settore gastronomico locale;
 - n. il Responsabile della struttura comunale di cui all'art. 14;
 - n. 1 giornalista di una testata giornalistica locale (Provincia di Teramo).
2. Di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.
3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
4. Funge da segretario un dipendente della struttura comunale di cui all'art. 14.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.
6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
7. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
8. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co, e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
9. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegherà le proprie proposte alla Giunta comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.

10. Nel caso in cui la richiesta di iscrizione del prodotto al registro De.Co. è presentata dalla stessa impresa produttrice, come da modello di cui all'allegato C, con l'iscrizione del prodotto si dispone anche quella dell'impresa.
11. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quella dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto del responsabile dell'Ufficio.
12. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del Marchio; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto, il modello del Marchio anche in formato vettoriale e il relativo manuale d'uso.
13. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
14. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa.
15. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.Co.

Art. 11 **Utilizzo della De.Co. e del relativo Marchio**

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo Marchio identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono e del manuale d'uso del Marchio.
2. L'uso del Marchio può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano somministrano prodotti De.Co., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.
3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il Marchio De.Co., nelle quantità che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nelle dimensioni, colori originali e garantendo i margini di rispetto disposti nel Manuale d'uso, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli;
4. Il Marchio De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del Marchio non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il Marchio De.Co.
5. L'utilizzo del Marchio deve in ogni caso avvenire con obiettivi criteri di sobrietà e nel rispetto delle norme che regolano l'etichettatura dei prodotti, per il valore in termini di immagine che ad esso sono connessi.
6. Il Marchio De.Co. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, nastro adesivo, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, nei cataloghi e depliant, nella pubblicità televisiva, redazionale e a mezzo stampa, in fiere ed esposizioni e su materiale pubblicitario di ogni genere.
7. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei

confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici tali da ledere l'immagine del prodotto. La frutta o la verdura potranno essere venduti in sacchetti o borsine di carta e/o altro materiale con stampato a colori il Marchio De.Co. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 10.

8. Il Comune di Fano Adriano, proprietario del Marchio De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
9. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del Marchio De.Co., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
10. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del Marchio De.Co. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.

Art. 12 **Controlli**

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 10, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune anche avvalendosi di altre forze di Polizia e altre Autorità deputate al controllo igienico-sanitario e alimentare.
2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il Marchio De.Co. o venduti come tali.
3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.Co.

Art.13 **Sanzioni**

1. L'Amministrazione comunale di Fano Adriano si riserva di perseguire a termini di legge ogni abuso concernente l'utilizzazione del Marchio e di effettuare o disporre controlli a campione sull'origine dei prodotti a Marchio De.Co., sia nelle aziende di produzione che sui mercati.
2. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;

- d) l'uso difforme o improprio del Marchio De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - f) accertamento di frodi alimentari.
4. Le infrazioni rilevate dagli organi di controllo, anche su segnalazione di terzi, devono essere documentate con mezzi idonei e comunicate con prontezza all'Amministrazione comunale che, con proprio provvedimento - e previo parere obbligatorio e motivato da parte della Commissione di cui all'art. 10, formulato dopo aver sentito in contraddittorio il trasgressore e l'organo che ha effettuato il controllo - sospende o revoca il diritto concesso all'utilizzazione del Marchio De.Co.
5. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 14

Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali, nel Settore Affari Generali.
2. La Giunta comunale può prevedere l'istituzione di un Servizio ad hoc all'interno del Settore Affari Generali. La nomina del Responsabile del Servizio può avvenire anche secondo le modalità di cui all'art. 53, comma 23 della Legge 388/2000 e s.m.i..
3. Il responsabile della struttura di cui al comma 1, ovvero il responsabile della struttura di cui al comma 2 – nel caso sia adottata la previsione di istituire un Servizio ad hoc -, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e cura la tenuta dei registri di cui agli artt. 5 e 6.

Art. 15

Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune ricerca, ai fini di tutela De.Co. (denominazione comunale) forme di collaborazione con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro- alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.
4. Presso il Comune, viene istituita una raccolta di materiale documentale vario e di testimonianze, sia di rilievo storico che tecnico, inerenti le produzioni tipiche locali, aperta alla libera consultazione del pubblico, anche a fini di studio e di ricerca.

5. Il Comune, oltre ad attuare le iniziative previste dal presente regolamento, favorisce forme di coordinamento con tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle colture e culture tradizionali

Art. 16

Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali

1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o dei soggetti di cui all'art. 15 comma 3, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole e/o agli altri Organi competenti della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta (D.O.P.) o della indicazione geografica protetta (I.G.P.) o della attestazione di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari del territorio.
2. Il Comune sosterrà, inoltre, le richieste per l'attribuzione di ulteriori attestati e riconoscimenti, di rilievo sovracomunale, ai prodotti a denominazione De.Co. nei confronti degli Enti ed organismi competenti.

Art. 17

Tutele e garanzie

1. Il Comune valorizza, nei modi e nelle forme consentite dalla Legge, i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività agroalimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che è tenuto a tutelare e garantire, ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 18

Rinvio alle norme statali e regionali

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è subordinata ai limiti imposti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 19

Norme finali

1. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, e al fine di valutarne l'efficacia, il responsabile della struttura comunale competente rassegnerebbe alla Giunta Comunale una relazione sullo stato di attuazione.

Allegato A: Marchio DE.CO.

ALLEGATO B: (fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Signor Sindaco
del Comune di Castel
Castagna

OGGETTO: segnalazione De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____ ae resident

segnala

ai fini dell'attribuzione della De.Co. il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti utili alla commissione per la valutazione:

Firma

Fano Adriano (TE), li

ALLEGATO C: (fac-simile di domanda da compilare in bollo)

Al Signor
Sindaco del Comune di
Fano Adriano

OGGETTO: Richiesta De.Co.

Il sottoscritto _____ nato _____ a
il _____
e residente in _____
Via _____
codice fiscale _____
nella _____ qualità _____ di _____ titolare/leg.rapp. _____ della
Ditta _____
avente la qualifica di imprenditore agricolo/artigiano/commerciante al dettaglio/esercente attività
di somministrazione di alimenti e bevande/altro _____
di con sede in _____ via _____
P.I. _____ premesso:
- che la propria ditta produce il prodotto

- _____
- che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.Co.,
oppure
 - per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio di Fano Adriano, è meritevole di
ottenere la denominazione comunale;

CHIEDE

di essere iscritta nel registro comunale De.Co., per il suddetto prodotto
oppure
l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di
utilizzare il relativo Marchio.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, e il manuale d'uso del Marchio, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co.;
-

Firma

Fano Adriano, lì

.....